

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI E DELLE INGIUNZIONI FISCALI ART. 6 TER D.L. 193/2016 E SS.MM.II.

Articolo 1 – Riferimenti normativi e regolamentari

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 d.leg.vo n. 446/1997 in attuazione del d.l. n. 193/2016 art. 6 ter convertito con l. n. 225/2016 e ss.mm.ii. I riferimenti normativi sono: d.l.vo n. 446/1997; d.l.193/2016 convertito in l. 225/2016; d.l.148/2017 convertito in l. 172/2017; Regolamento Comunale delibera C.C. n. 5/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata – Rottamazione Ruoli e Ingiunzioni fiscali

1. Sono oggetto di rottamazione e quindi di definizione agevolata tutti i ruoli relativi a tributi e ad entrate patrimoniali, giacenti presso il concessionario della riscossione relativi al periodo 1/1/2000 – 31/12/2016.
2. I debitori possono estinguere il proprio debito di cui al punto 1), in unica soluzione o in più rate, versando:
 - a) il valore capitale del debito
 - b) gli interessi legali calcolati per la dilazione
 - c) le spese relative ai compensi per la riscossione
 - d) le spese postali e di notifica
 - e) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute non sono dovute le somme a titolo di sanzioni.
3. Sono inoltre oggetto di rottamazione, e quindi di definizione agevolata, tutte le ingiunzioni fiscali relativi a tributi o ad entrate patrimoniali, indipendentemente dall'annualità di riferimento, notificate entro il termine del 16/10/2017.
4. I debitori possono estinguere il proprio debito di cui al punto 3) in unica soluzione o in più rate, versando:
 - a) il valore capitale del debito
 - b) gli interessi legali calcolati per la dilazione
 - c) gli interessi di mora
 - d) le spese relative ai compensi per la riscossione
 - e) le spese postali e di notifica
 - f) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute

non sono dovute le somme a titolo di sanzioni.

Articolo 3 – Riammissione in termini dei contribuenti che hanno presentato istanza

1. I contribuenti che hanno presentato istanza di adesione agevolata ai sensi della delibera di C.C. n. 5/2017 che per qualsiasi ragione non hanno onorato totalmente o parzialmente l'impegno assunto e cioè la rateizzazione accordata o il pagamento in unica soluzione, saranno riammessi automaticamente nei termini senza alcun onere aggiuntivo. La rateizzazione riprenderà vigore con cadenza mensile ed il primo pagamento dovrà essere effettuato entro **il 15 maggio 2018**; in ogni caso i versamenti dovranno essere completati entro il termine previsto originariamente nella delibera di C.C. 5/2017 e cioè entro il **31/12/2018**.
2. Il contribuente riammesso in termini effettuerà pertanto i pagamenti con cadenza mensile utilizzando i bollettini già consegnati dall'ufficio al momento della richiesta originaria di adesione, senza alcuna presentazione di nuova istanza.
3. L'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dalla rateizzazione e quindi dall'agevolazione; in questo caso riprenderà vigore l'importo originario del debito e decorreranno i termini di decadenza e prescrizione prima sospesi. Le eventuali somme già introitate saranno imputate all'importo complessivamente dovuto comprensivo di sanzioni e di tutte le poste accessorie.

Art. 4 – Presentazione nuove istanze

1. I soggetti che non hanno presentato istanza di adesione agevolata dei ruoli o delle ingiunzioni fiscali a loro carico, potranno presentare istanza al comune di Vittoria per l'ammissione all'agevolazione su apposito modulo allegato al presente atto.
2. L'istanza, corredata da copia del documento di riconoscimento valido e compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata tramite servizio postale con raccomandata, oppure al protocollo dell'ente o ancora tramite posta elettronica certificata mail dedicata ufficiotributi@pec.comunevittoria.gov.it, **entro il 15/05/2018**.
3. L'istanza dovrà indicare: i dati anagrafici ed i recapiti (residenza/domicilio e recapito telefonico); l'elencazione dei ruoli e/o delle ingiunzioni che si vogliono definire in modo agevolato; la preferenza fra versamento in un'unica soluzione e versamento dilazionato, in questo caso il numero di rate richiesto, tenendo conto del termine ultimo di pagamento fissato dalla legge nel 30/9/2018; l'impegno, in

caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza, a rinunciare agli stessi.

4. Il comune entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza comunicherà al richiedente l'esito dell'istruttoria della domanda presentata e consegnerà il modulo di c/c in caso di pagamento in unica soluzione, i moduli dei bollettini relativi alla rateizzazione in caso di pagamenti dilazionati.
5. Ai sensi del d.l. 148/2017 l'eventuale rateizzazione richiesta ed accordata dal comune sui ruoli fiscali o sulle ingiunzioni non può protrarsi oltre il termine del **30/9/2018**.
6. L'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dalla rateizzazione e quindi dall'agevolazione; in questo caso riprenderà vigore l'importo originario del debito e decorreranno i termini di decadenza e prescrizione prima sospesi. Le eventuali somme già introitate saranno imputate all'importo complessivamente dovuto comprensivo di sanzioni e di tutte le poste accessorie.
7. Rimane salva in ogni caso la possibilità per il contribuente di richiedere la rottamazione dei ruoli al concessionario secondo la disciplina generale della norma di riferimento.

Art. 5 – Casi particolari per l'applicazione dell'adesione agevolata

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'artt. 3 e 4 del presente regolamento, restano sospesi i termini di decadenza e prescrizione; il comune o il concessionario non possono avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza. Sono sospese le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei beni pignorati.

E' possibile comprendere nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati dai debitori a seguito di istanza ex legge n. 3 del 27/1/2012 (crisi da sovraindebitamento) secondo le modalità, i tempi e gli importi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 6 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comunevittoria.gov.it ed entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge. Copia dello stesso sarà trasmesso al concessionario della riscossione competente. Per quanto non disposto si applicheranno le norme di legge vigenti.

Allegato 1: Modulo istanza adesione agevolata